# ACCORDO TERRITORIALE

Sottoscritto in Sede Regionale

L'anno 2012, il giorno 21del mese di marzo presso la sede regionale della FISM – Piemonte – Corso Galileo Ferraris, 146 - Torino

si sono riuniti:

1. La F.I.S.M. della Regione Piemonte nelle persone di:
   **Piergiorgio Bianco, Giuseppe Cascino, Laura Musizzano, Giovanni Origlia**
2. La FLC CGIL della Regione Piemonte nella persona di:
   **Mara Cecchetti**
3. La CISL SCUOLA della Regione Piemonte nella persona di:
   **Francesco Bombonato**

LE PARTI, RILEVANO CHE:

- l'art. 33, comma 12 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 in attuazione dell'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha prorogato per il periodo d'imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008. Di conseguenza anche per l'anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, sulle componenti accessorie della retribuzione, per il periodo d'imposta fissato dalla legge. correlate ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'Irpef del 10%, come già confermato con le Circolari n. 3/E del 14/02/2011 e n. 19/E del 10/05/2011 dell'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro.
- dopo ampia ed approfondita analisi dell'organizzazione aziendale nel suo complesso

## RITENGONO

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle istituzioni educative e scolastiche aderenti alla F.I.S.M., al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità, efficienza e continuità del servizio educativo e scolastico offerto agli alunni e alle loro famiglie di

## CONVENIRE

1) Che l'applicazione dei seguenti istituti contrattuali, in via esemplificativa e non esaustiva:
   - Lavoro supplementare per i lavoratori part-time (art. n.30);
   - Presenza notturna (art. n.42);
   - Salario accessorio (art. n.32);
   - Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. n.44);

- Premio concordato di cui al VERBALE DI ACCORDO REGIONALE firmato in data 4 giugno 2010 - vigente;
- Orario di lavoro non recuperato e ferie maturate e non godute.

e comunque ogni altra voce retributiva corrisposta ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:

2) Di considerare come riconducibili all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, di cui alle norme sopra richiamate, corrisposte ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività; nel corso o alla cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di "Riduzione Orario Lavoro Non Goduto" e "Ferie maturate e non Godute", in quanto tali istituti sono stati individuati dalle parti utili al conseguimento di miglioramenti organizzativi e produttivi;

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 21/03/2012

FLC CGIL

CISL SCUOLA

F.I.S.M.